

**TRASMISSIONE VIA PEC**

Al Coordinatore del Dipartimento  
sanità e salute  
SEDE

Spett. Azienda U.S.L. della Valle  
d'Aosta

c.a. Commissario straordinario dott. Angerlo Pescarmona  
c.a. Coordinatore sanitario dell'emergenza COVID-2019  
dott. Luca Montagnani.  
Trasmissione tramite PEC

e, p.c. Al Presidente della Regione

All'Assessore alla Sanità, Salute e  
Politiche sociali

Réf. n° - Prot. n.  
V/ réf. – Vs. rif.

Saint-Christophe

**OGGETTO: emergenza epidemiologica da COVID-19. Adozione disposizioni in materia di validità dei piani terapeutici e di specifiche autorizzazioni e di apertura dei dispensari presenti sul territorio regionale.**

Richiamati i seguenti atti:

la legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 “Organizzazione delle attività regionali di protezione civile”;

la legge regionale 13 marzo 2008, n. 4 “Disciplina del sistema regionale di emergenza-urgenza sanitaria”;

il decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 “Codice della Protezione civile”;

la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Département de la protection civile et des sapeurs-pompiers**

**Dipartimento protezione civile e vigili del fuoco**



il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13, successivamente abrogato dal decreto-legge 25 marzo 2020 n.19, ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

il decreto n. 616 del 27 febbraio 2020 a firma del Capo Dipartimento della Protezione civile di nomina del Coordinatore del Dipartimento protezione civile e vigili del fuoco in qualità di soggetto attuatore per il coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture della scrivente Regione nei settori della Protezione civile e della Sanità, al fine di assicurarne il più efficace risultato e di garantire la tempestiva attuazione sul territorio regionale delle misure necessarie a fronteggiare la situazione emergenziale in atto al fine di salvaguardare l'incolumità della popolazione;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

il decreto-legge 9 marzo 2020 n.14 “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020;

Il decreto 114 del Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta del 17 marzo 2020 di nomina di un coordinatore per la gestione delle attività di carattere sanitario nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;

l'ordinanza del Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta 19 marzo 2020, n. 115 “Misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;

l'ordinanza del Ministero della salute 20 marzo 2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

l'ordinanza del Ministero della salute 22 marzo 2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 dell'11 aprile 2020;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020,

## **VISTA**

la nota prot. n. 2355, in data 9 aprile 2020, del Dipartimento sanità e salute dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, con la quale si ritiene opportuno proporre l'adozione di un provvedimento d'urgenza in materia di validità dei piani terapeutici e di specifiche autorizzazioni;

la nota prot. n. 2607, in data 22 aprile 2020, del Dipartimento sanità e salute dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, con la quale si ritiene opportuno proporre un provvedimento d'urgenza in materia di apertura dei dispensari sul territorio regionale anche nel periodo dal 1° maggio al 14 giugno,

## **CONSIDERATO**

che si rende necessario contrastare al meglio la diffusione del virus negli ambulatori medici, limitando l'accesso dei pazienti ai soli casi di estrema necessità e urgenza, così come, tra l'altro, disposto con la richiamata ordinanza del Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 115, in data 19 marzo 2020;

che in base alla comunicazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) in data 11 marzo 2020, la validità dei piani terapeutici (PT) web-based o cartacei già sottoscritti dai medici specialisti, che risultano in scadenza nei mesi di marzo e aprile, è estesa di 90 giorni a partire dal momento della scadenza; fatto salvo il caso nel quale il paziente presenti un peggioramento della patologia di base o un'intolleranza al trattamento e sia pertanto necessario contattare lo specialista di riferimento;

che stanti le esigenze derivanti dal mantenimento delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, AIFA, ad integrazione e chiarimento di

quanto già comunicato in data 11 marzo 2020, relativamente al rinnovo dei piani terapeutici AIFA (web-based o cartaceo), in data 6 aprile 2020, ha ulteriormente disposto che la proroga di 90 giorni a partire dal momento della scadenza del piano stesso sia applicabile non solo a quelli in scadenza nei mesi di marzo e aprile, ma è estesa anche a quelli che saranno in scadenza nel mese di maggio. Al riguardo, AIFA ha precisato che la proroga debba intendersi applicabile anche nel caso di piani terapeutici che essendo scaduti nel mese di febbraio, non erano stati ancora rinnovati alla data dell'11 marzo 2020, di pubblicazione della precedente comunicazione;

che in considerazione della necessità di garantire un servizio essenziale a tutta la popolazione e, nel contempo, di ridurre la circolazione dei cittadini, è opportuno permettere l'apertura dei dispensari presenti sul territorio anche nel periodo dal 1° maggio al 14 giugno 2020, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 3, della legge regionale 6 novembre 2006, n. 23.,

## **PRESO ATTO**

del parere positivo rilasciato dall'Unità di Crisi nella riunione del 21 aprile 2020 per le proposte di adozione di provvedimento d'urgenza, di cui ai succitati protocolli n. 2355, in data 9 aprile 2020, e n. 2607, in data 22 aprile 2020,

## **ADOTTA**

le seguenti disposizioni in materia di validità dei piani terapeutici e di specifiche autorizzazioni e di apertura dei dispensari presenti sul territorio regionale:

1. tutti i Piani terapeutici web based o cartacei, compresi quelli per i malati rari, in scadenza nel periodo in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza sanitaria conservano la loro validità fino al termine dello stato di emergenza sanitaria medesimo, fatto salvo il caso nel quale il paziente presenti un peggioramento della patologia di base o un'intolleranza al trattamento e debba pertanto contattare lo specialista di riferimento;
2. le autorizzazioni concernenti l'erogazione di assistenza integrativa e protesica concesse nel periodo in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza sanitaria, - quali ad esempio quelle per l'erogazione di alimenti speciali, dispositivi medici, materiale di medicazione ecc. - conservano la loro validità fino al termine dello stato di emergenza sanitaria medesimo, fatto salvo il caso nel quale il paziente presenti un peggioramento della patologia di base o un'intolleranza al trattamento e sia pertanto necessario contattare lo specialista di riferimento;
3. al termine del periodo di proroga, salvo ulteriori disposizioni, i rinnovi dei piani terapeutici e delle autorizzazioni di cui ai punti 1 e 2 dovranno avvenire secondo le consuete modalità

4. l'apertura dei dispensari presenti sul territorio anche nel periodo dal 1° maggio al 14 giugno 2020, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 3, della legge regionale 6 novembre 2006, n. 23.

Il Soggetto Attuatore  
Pio Porretta  
*(Documento firmato digitalmente)*